REGOLAMENTO (CEE) N. 3801/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1986

che fissa, per il 1987, i contingenti applicabili alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Spagna e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che il contingente iniziale applicabile alle importazioni in Portogallo di taluni prodotti provenienti dalla Spagna è fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 613/86 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1995/86 [3]; che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3792/85 stabilisce un ritmo annuo minimo di aumento dei contingenti del 10 %; che occorre fissare i contingenti per il 1987; che tali contingenti si aggiungono a quelli applicabili, in base all'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che ai fini della corretta gestione dei contingenti è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione la costituzione di una cauzione; che occorre prevedere lo scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione dei contingenti;

considerando che il presente regolamento sostituisce talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 613/86; che a scopo di chiarezza è pertanto opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato sono fissati i contingenti che il Portogallo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3792/85, può applicare nel 1987 all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Spagna.

Articolo 2

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

I contingenti sono scaglionati durante l'anno come segue:

— il 40 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1987,

— il 60 % nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1987.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.

Articolo 3

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali nel corso del mese precedente sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione:

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate;

— i quantitativi importati.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 613/86 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[2] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 40.
[3] GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

(in t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
01.03	Animali vivi della specie suina :	
	A. delle specie domestiche	37
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	a) domestica	414
	B. Frattaglie :	
	II. altre :	
	c) della specie suina domestica	116
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :	
	A. Strutto e altri grassi di maiale	
	II. altri (non destinati a usi industriali)	29